



Comune di San Martino di Venezze

Provincia di Rovigo

Piazza Aldo Moro 1 – CAP 45030
C.F. 80001690298 – P.I. 00229010293

FAX
Servizi demografici e Polizia Municipale
Ufficio Segreteria
Ufficio Ragioneria
Ufficio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici
Sportello Unico servizi alle imprese
Biblioteca Comunale

042599988
042599048
042599053
0425468839
042599495
0425468846
042599124
0425467131



COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE PROVINCIA RI ROVIGO

PIAZZA ALDO MORO N° 1 – 45030 SAN MARTINO DI VENEZZE (RO)

TELEFONO: 0425/99053 – TELEFAX: 0425/99988

WEB SITE: *www.venezze.it*

REGOLAMENTO COMUNALE

UTILIZZAZIONE A FINI AGRONOMICI DI LETAME, DI LIQUAMI, DI FANGHI E DI EMENDANTI VARI, DI COMPOST E LORO ASSIMILABILI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. ___ DEL _____

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL _____ AL _____

Ufficio Tecnico Comunale – 2° Settore 2° Servizio "LL.PP. – Manutenzione del Patrimonio – Ambiente"

Responsabile del Servizio: Geom. POLO Silvano

Telefono 0425/468846 – Fax 0425/99988

WEB SITE: www.venezze.it – EMAIL: lavoripubblici@venezze.it



Comune di San Martino di Venezze

Provincia di Rovigo

Piazza Aldo Moro 1 – CAP 45030
C.F. 80001690298 – P.I. 00229010293

FAX	042599988
Servizi demografici e Polizia Municipale	042599048
Ufficio Segreteria	042599053
Ufficio Ragioneria	0425468839
Ufficio Tecnico	042599495
Ufficio Lavori Pubblici	0425468846
Sportello Unico servizi alle imprese	042599124
Biblioteca Comunale	0425467131

ARTICOLO N° 1 PREMESSE

Il presente regolamento detta, all'interno del territorio comunale, norme per tutelare la salute, l'igiene pubblica e il paesaggio in armonia con quanto stabilito dalla Costituzione Italiana (vedi art. 9, art. 32 e art. 44) e quanto indicato nella carta Europea del suolo (approvata a Strasburgo nel 1972).

Le norme riguardano le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione a fini agronomiche di letame, di liquami, di fanghi e di emendanti e loro assimilabili.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione e della Provincia vigenti in materia.

Rimangono valide e applicabili le norme del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana, direttamente riconducibili all'attività descritta agli articoli che seguono.

ARTICOLO N° 2 FINALITÀ

L'utilizzazione agronomica di letame, di liquami, di fanghi e di emendanti e loro assimilabili deve essere finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti che contengono, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e non recare problemi igienico-sanitari per la popolazione ed evitare qualsiasi inquinamento.

ARTICOLO N° 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica medesima.

Si da atto che tutto il territorio comunale è classificato dalla regione veneto come zona vulnerabile ai nitrati così come elencato con Decreto 03.03.2010 n. 3.

ARTICOLO N° 4 OBBLIGHI

1) Le ditte o le aziende che intendono utilizzare nei propri terreni a fini agronomici, fanghi e/o emendanti vari devono essere in possesso della prevista autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale. Devono comunicare per iscritto all'ufficio tecnico del comune, settore Ambiente, la data prevista dell'inizio dei lavori, con almeno 15 giorni di anticipo.

Le finalità esclusivamente agronomiche dell'utilizzazione dei materiali che intendono distribuire e che tale attività non inquina il terreno, l'acqua o l'aria, dovrà essere riportata nella Autorizzazione in possesso, unitamente:

- il rispetto del presente regolamento, oltre che delle leggi e normative nazionali, regionali e provinciali;
- le superfici e i mappali dell'area o aree interessate alla distribuzione con planimetria in scala 1:2000 o 1:5000 allegata con colorate le zone interessate;



Comune di San Martino di Venezze

Provincia di Rovigo

Piazza Aldo Moro 1 – CAP 45030
C.F. 80001690298 – P.I. 00229010293

FAX	042599988
Servizi demografici e Polizia Municipale	042599048
Ufficio Segreteria	042599053
Ufficio Ragioneria	0425468839
Ufficio Tecnico	042599495
Ufficio Lavori Pubblici	0425468846
Sportello Unico servizi alle imprese	042599124
Biblioteca Comunale	0425467131

- l'indicazione del quantitativo totale dei materiali che si distribuiranno;
- l'inizio e la durata prevista della distribuzione;
- la descrizione precisa e analitica della tipologia del letame, o dei liquami, o dei fanghi o emendanti vari che si adoperano e la loro tracciabilità d'origine.

A lavoro eseguito, entro 15 gg, dovranno altresì comunicare l'avvenuta conclusione della distribuzione.

Presso l'ufficio tecnico del comune sarà predisposto uno sportello, che fornirà tutte le indicazioni necessarie per assolvere a tale obbligo.

2) Le comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e le scadenze per la presentazione

I soggetti che producono effluenti zootecnici o che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica sono tenuti a presentare la Comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento, ovvero, se solo utilizzatori, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento. Nei casi previsti dall'allegato V al DM 7 aprile 2006, inoltre, è prevista la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA). Il legale rappresentante dell'azienda invia la Comunicazione alla Provincia, alla quale deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento. La Comunicazione ha validità massima quinquennale, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati all'applicazione.

ARTICOLO N° 5 MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA

5.1 Modalità generali

1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa;

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono sempre, assicurare:

- a) la non formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) l'effettiva incorporazione nel suolo di letami, dei liquami, di fanghi e di emendanti e loro assimilabili simultaneamente allo spandimento, si dovranno evitare accumuli nei terreni, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
- c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazioni dei letami, dei liquami, di fanghi e di emendanti e loro assimilabili;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;

4. Deve essere sempre assicurata, inoltre, che l'utilizzazione di letame e liquami di provenienza animale, siano conformi al Codice di Buona Pratica Agricola, (CBPA DM 19.04.1999).



Comune di San Martino di Venezze

Provincia di Rovigo

Piazza Aldo Moro 1 – CAP 45030
C.F. 80001690298 – P.I. 00229010293

FAX	042599988
Servizi demografici e Polizia Municipale	042599048
Ufficio Segreteria	042599053
Ufficio Ragioneria	0425468839
Ufficio Tecnico	042599495
Ufficio Lavori Pubblici	0425468846
Sportello Unico servizi alle imprese	042599124
Biblioteca Comunale	0425467131

5.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 4.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate dovranno essere adottati di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizione del CBPA.

ARTICOLO N° 6 DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, di letami, di liquami, di fanghi e di emendanti e loro assimilabili con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR 2495/06 e s.m.i.), delle seguenti quantità massime:

- □ 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale), degli effluenti di allevamento;
- □ dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 Kg di azoto per attaro anno.

Il presente regolamento recepisce le deroghe all'utilizzo dei nitrati, concesse dalla UE alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

Per quanto sopra, le quantità massime di azoto per ettaro, possono arrivare a 250 Kg, solamente su richiesta specifica dell'azienda utilizzatrice, fermo restando la presentazione della prescritta autorizzazione.

ARTICOLO N° 7 PRECLUSIONI E LIMITI DI SPARGIMENTO

E' precluso lo spandimento di letame, di liquami, di fanghi e di emendanti vari e altri materiali assimilati, nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio e nel periodo 01 luglio al 31 agosto, in ogni caso nei periodi di pioggia e per almeno un giorno dopo ogni precipitazione, inoltre nei periodi di gelo/ e/o sui terreni gelati.

Le operazioni di spandimento non possono iniziare prima delle ore 7,00 e devono essere concluse sempre entro le ore 18,00.

I materiali eventualmente depositati devono essere interrati tramite aratura immediatamente dopo lo spandimento e comunque entro la giornata lavorativa.

1) L'utilizzo di **letami , di liquami, di fanghi e di emendanti e loro assimilabili** è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) per una fascia di 20 mt. da corpi idrici ;
- b) per una fascia di 30 mt. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c) per una fascia di almeno 100 metri dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs 285/1993, ovvero dai PAT di cui alla L. R. 11/2004 e alla DGR n.3178 del



Comune di San Martino di Venezze

Provincia di Rovigo

Piazza Aldo Moro 1 – CAP 45030
C.F. 80001690298 – P.I. 00229010293

FAX	042599988
Servizi demografici e Polizia Municipale	042599048
Ufficio Segreteria	042599053
Ufficio Ragioneria	0425468839
Ufficio Tecnico	042599495
Ufficio Lavori Pubblici	0425468846
Sportello Unico servizi alle imprese	042599124
Biblioteca Comunale	0425467131

08.10.2004, per una fascia di 50 metri dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;

- d) per una fascia di almeno 200 mt dai pozzi di acquedotti pubblici;
- e) sui terreni gelati, innevati, sui terreni con falda acquifera affiorante, sui terreni saturi di d'acqua, terreni con frane in atto;
- f) nei casi in cui possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione
- h) non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- j) l'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio.

è altresì vietato l'utilizzo dei prodotti sopracitati in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

ARTICOLO N° 8 ACCUMULO TEMPORANEO

L'accumulo di **letami , di liquami, di fanghi e di emendanti e loro assimilabili e' da evitare**. Se per la tecnica di distribuzione si dovesse rendere indispensabile l'accumulo dovrà essere temporaneo. Si dovrà distribuire ed interrare al più presto e comunque al massimo entro la giornata lavorativa; dovrà essere eseguita la copertura della massa, con telo impermeabile, per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel suolo.

ARTICOLO N° 9 TRASPORTO

Fatte salve le norme del codice della strada, i trasporti di questi materiali dall'area di stoccaggio ai terreni agricoli dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi idonei per evitare qualsiasi perdita di materiali,

Chi effettua i trasporti dovrà utilizzare carribotti chiusi o rimorchi con teli con sistemi adeguati di chiusura totale per impedire spargimento di odori sgradevoli e/o perdite di materiali trasportati, e/o diffusioni di mosche e insetti molesti.

Nell'immissione in strada pubblica dei mezzi trasportatori dovrà essere assicurata sempre la pulizia della sede stradale.

Il soggetto che effettua il trasporto di **letami , di liquami, di fanghi e di emendanti e loro assimilabili** , al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.



Comune di San Martino di Venezze

Provincia di Rovigo

Piazza Aldo Moro 1 – CAP 45030
C.F. 80001690298 – P.I. 00229010293

FAX	042599988
Servizi demografici e Polizia Municipale	042599048
Ufficio Segreteria	042599053
Ufficio Ragioneria	0425468839
Ufficio Tecnico	042599495
Ufficio Lavori Pubblici	0425468846
Sportello Unico servizi alle imprese	042599124
Biblioteca Comunale	0425467131

Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al DPR n. 33 del 13 febbraio 2008, allegati "A" e "B" allegate in calce:

- Quadro sinottico dei documenti di trasporto - le diverse casistiche concernenti le operazioni di trasporto degli effluenti zootecnici o acque reflue aziendali;
- Documento di trasporto - da adottare da parte degli operatori che non rientrano nei casi per i quali è prevista la documentazione aziendale quale documento di trasporto (vedi "Quadro sinottico", punto 1).

La documentazione deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento

ARTICOLO N° 10 SANZIONI

Per l'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, fatte salve sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione statale e regionale vigente, in tema di inquinamento, verrà applicata la sanzione nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Urbana e rurale.

La sanzione amministrativa pecuniaria è calcolata nella misura da **Euro 25,00 a Euro 500,00** (art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) ed applicata secondo le procedure previste dalla L. 689/1981.

ARTICOLO N° 11 ENTRATA IN VIGORE – DIFFUSIONE- ABROGAZIONI

Il Comune s'impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Regione Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti e alla Provincia.

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento Stesso.

ARTICOLO N° 12 NORME DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento fa riferimento alla seguente normativa:

Normativa comunitaria:

- Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991

Normativa nazionale:

- DL 03.04.2006, n. 152 e succ. mod e int.
- DL 16.01.2008, n. 4

Normativa regionale



Comune di San Martino di Venezze

Provincia di Rovigo

Piazza Aldo Moro 1 – CAP 45030
C.F. 80001690298 – P.I. 00229010293

FAX	042599988
Servizi demografici e Polizia Municipale	042599048
Ufficio Segreteria	042599053
Ufficio Ragioneria	0425468839
Ufficio Tecnico	042599495
Ufficio Lavori Pubblici	0425468846
Sportello Unico servizi alle imprese	042599124
Biblioteca Comunale	0425467131

- DGRV 7 agosto 2006, n. 2495 – “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006.
- DGRV 7 agosto 2007, n. 2439 – “DGR 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi.
- DGRV 20 novembre 2007, n. 3659 – “Applicazione della direttiva 91/676/CEE.
- Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura n. 33 del 13 febbraio 2008 – “Decreto ministeriale 7 aprile 2006, articolo 20 – “Trasporto”.
- Approvazione modello di “Documento di trasporto” (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 22 aprile 2008).
- DGRV 4 marzo 2008, n. 430 – “Applicazione regionale del decreto interministeriale 7 aprile 2006.
- DGRV 6 maggio 2008, n. 893 – “Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006.
- DGRV 6 maggio 2008, n. 894 – “Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 10 novembre 2008 n. 308 – Recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- Eventuali successive modifiche ed integrazioni.

San Martino di Venezze 16.02.2012